



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D’IMPRESA

28// 2026 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 28/ 2026 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di RAFFAELLA ALICINO rappresentati dall’ avv. LEO DI VINCENZO , in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 2.2.2026 Alicino Raffaella, rappresentando una debitoria di € 99.926,10 (compresi i costi della procedura), ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di € 98.652,18 in otto anni con versamento della prima rata di € 1.552,18, di ulteriori 10 rate di € 1.200,00 e le restanti 85 rate da € 1.000,00 cadauna. Il piano consentirebbe il soddisfacimento integrale di tutti i creditori, determinando solamente una dilazione di pagamento rispetto all’originario mutuo ipotecario.

Le rate mensili saranno versate dal coniuge e dai figli, essendo la ricorrente casalinga.

L’ OCC, avv. Sabino Barbarossa ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto. Amco Asset Managment s.p.a. ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all’omologazione del piano, eccependo la non convenienza del piano.

La proposta formulata dal ricorrente è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, la ricorrente è consumatrice avendo assunto le proprie obbligazioni (rappresentate principalmente dal mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della casa di famiglia) per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell’art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste



anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Tali condizioni sussistono nel caso di specie; la situazione di sovraindebitamento della ricorrente è ascrivibile alla crisi che ha coinvolto l'attività commerciale del marito, Terlizzi Nicola, che ha determinato l'impossibilità di adempiere regolarmente le rate di mutuo.

La ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stata esdebitata o aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi del debitore.

A giudizio del Tribunale le osservazioni presentate da Amco Asset Managment s.p.a., relative alla non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, non sono fondate se si considera che il valore di stima dell'unico bene immobile risulta essere pari ad € 157.897,50 (con eventuale offerta minima alla prima asta pari ad € 118.423,12) e che l'offerta minima di acquisto per il secondo tentativo di vendita ammonterebbe ad € 88.817,34 oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato. Essendo stato proposto il pagamento di € 92.797,06 (il 100% del credito vantato) si reputa equilibrato il sacrificio imposto al creditore rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio



ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

In relazione, poi, alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 59/2022 deve osservarsi che l'immobile staggito risulta essere in comunione legale fra la ricorrente e il coniuge.

Ciò posto, è evidente che la procedura di sovraindebitamento della Alicino ha, in linea di principio, effetti limitati alla sua posizione debitoria e al suo patrimonio, con la conseguenza che, se l'esecuzione è stata promossa anche nei confronti del marito, che non ha presentato una propria procedura, l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti della Alicino non può normalmente paralizzare l'azione esecutiva nei confronti del marito, i cui creditori personali subirebbero un ingiustificato sacrificio delle proprie pretese. Da ciò deriva che l'inesigibilità riguarda esclusivamente i debiti della Alicino e la procedura esecutiva immobiliare proseguirà nei confronti del marito.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Alicino Raffaella;
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese, limitatamente alla quota di proprietà della ricorrente;
- 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;



- 5) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 26 settembre 2026

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

